



Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

STATUTO

dell'Associazione

*Gruppo Comunale Protezione
Civile Città di Castello o.d.v.*

votato dall'assemblea straordinaria del 16 dicembre 2022



Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

Premesso che il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello fu costituito il 16 Marzo 1994 in Città di Castello, il Gruppo, nell'Assemblea Straordinaria convocata l' 11 marzo 2019 ha stabilito con votazione unanime di modificare il proprio Statuto per adeguarlo alla normativa stabilita dalla legge n. 117 del 17/04/2018.

ARTICOLO 1 - Costituzione dell'Associazione

1. L'associazione Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello ODV, che successivamente verrà denominata "Gruppo", ha sede in Città di Castello in via Angelini – Cittadella dell'Emergenza. La sede operativa coincide con la sede legale.

ARTICOLO 2 – Finalità dell'Associazione

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è liberamente costituito nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di Volontariato di Protezione Civile;
2. Il Gruppo non ha fini di lucro ed opera nel settore della promozione del volontariato a scopo di solidarietà e utilità sociale, soprattutto nel settore specifico della Protezione Civile tramite l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti;
3. L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'Art.5, comm.1 del D.lgs n.177 del 2017:
 - y) protezione civile ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e alla [legge 22 giugno 2016, n. 112](#), e successive modificazioni;
4. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è apolitico e aconfessionale; i contenuti e la struttura del Gruppo sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
5. Il Gruppo è portatore di interessi diffusi a tutela del Volontariato di Protezione Civile, ha lo scopo di valorizzare e qualificare l'attività del Volontariato, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del Volontariato e fra questo e le Istituzioni che svolgono attività di Protezione Civile con le quali condivide finalità ed intenti.
6. La durata dell'organizzazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.10 e seguenti del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460, il



Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

Gruppo è costituito in conformità al dettato della legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di “organizzazione di volontariato”, e le consente di essere considerata ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Sono considerate Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, le Associazioni ed i Gruppi Comunali od Intercomunali di Protezione Civile, presenti sul territorio umbro, iscritte al registro Regionale che abbiano esplicita nel loro statuto l'attività di Protezione Civile di cui all'Art. 3 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e sono iscritte nel Registro Regionale del Volontariato e/o nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all'Art. 1 del D.P.R. 613/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima
3. Può altresì svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile al proprio sostentamento e comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate nel successivo articolo 3.
4. L'organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: promuovere e svolgere ogni iniziativa inerente le attività di prevenzione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita compromesse a seguito di calamità naturali, rischi antropici ed eventi individuati dalle autorità civili e militari presenti nel territorio di competenza.

ARTICOLO 4 - Condizioni di adesione o partecipazione

- 
1. Al Gruppo possono far aderire tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
L'adesione al Gruppo obbliga ogni volontario all'accettazione e all'osservanza del presente Statuto.
 3. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di una apposita domanda corredata dalla documentazione necessaria, atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al punto 1 del presente articolo.
 4. Le ammissioni al Gruppo saranno deliberate dal consiglio direttivo e comunicate per iscritto o per e-mail.

ARTICOLO 5 - Finalità del Gruppo

1. Il Gruppo, in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento:
2. Promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo del Volontariato con finalità di Protezione Civile;
3. promuove corsi di formazione e di aggiornamento per il Volontariato anche d'intesa il Servizio Regionale di Protezione Civile;
4. promuove periodiche attività addestrative od esercitazioni interforze anche d'intesa il Servizio Regionale di Protezione Civile;
5. acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dai singoli Volontari;
6. rappresenta le esigenze dei volontari aderenti in relazione alle finalità di protezione civile presso le sedi competenti;
7. individua e propone indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza



Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali anche d'intesa con la Regione Umbria;

8. propone ed attua iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
9. promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio con le modalità indicate dalla Regione e dal Dipartimento della Protezione Civile;
10. per la realizzazione delle proprie attività il Gruppo si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri aderenti. (Art.32 com.1)

11. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. (art.8com.1 d.lgs.117/2017)

ARTICOLO 6 - Rapporti con la Regione Umbria

Il Gruppo nelle attività di Protezione Civile opera in stretta connessione con il Servizio Protezione Civile di Regione Umbria, secondo modalità normate.

ARTICOLO 7 - Organi del Gruppo

Sono Organi del Gruppo:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario tesoriere
- il Collegio dei Sindaci Revisori
- il Collegio dei Probi Viri

ARTICOLO 8 - L'Assemblea dei soci

Sono previste due forme di Assemblea:

- Ordinaria (con competenze che riguardano la vita ordinaria dell'Associazione)
- Straordinaria (con competenze che vanno oltre l'ordinario; tipicamente le modifiche statutarie, le decisioni sullo scioglimento, trasformazione, fusione scissione). (Art.21 e 25 C.T.S.)

All'Assemblea possono prendere parte tutti i Soci.

Ha diritto di voto ogni volontario iscritto, purché in regola con la quota annuale di iscrizione e risulti iscritto da almeno un anno.

Sono competenze dell'Assemblea dei Soci:

1. l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso;
2. la deliberazione sul conto consuntivo dell'anno precedente;
3. le modifiche dello Statuto;



Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

4. lo scioglimento dell'organizzazione e la destinazione del Patrimonio esistente;
5. l'approvazione delle modifiche del regolamento per il funzionamento del Gruppo;
6. l'elezione del Consiglio direttivo, dei Sindaci Revisori e dei Probi Viri.
7. le votazioni avvengono a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti. Per le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
8. il voto del Presidente varrà il doppio in caso di parità
9. l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno: è convocata dal Presidente qualora lo stesso o almeno un terzo dei Soci ne ravvisino la necessità.
10. l'avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno 5 giorni prima dalla riunione dell'Assemblea, nella bacheca del Gruppo e inviata ai Soci a mezzo di messaggio telefonico, e-mail, Whatsapp o equivalente entro il medesimo termine.
11. l'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione (che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci. E' composto da un minimo dispari di volontari, con un minimo di sette. Rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato di quel Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei componenti, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
- Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 2. predisporre il bilancio;
 3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 4. delibera l'esclusione dei Soci per i motivi previsti dal presente Statuto;
 5. provvedere all'ordinaria amministrazione del Gruppo;
 6. approvare le convenzioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Responsabile della Segreteria. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente, lo ritengano opportuno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza (metà + uno) dei suoi componenti.

ARTICOLO 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo e dura in carica tre anni, può essere rieletto. Presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; ad esso è inoltre attribuita la rappresentanza legale del Gruppo di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne



Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 11 - Il Vice Presidente

Al Vice Presidente spettano i compiti del Presidente in seno al Consiglio direttivo in caso di sua assenza o impedimento e può ricevere mandato di curare una o più deliberazioni del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 12 - Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario assiste il Presidente e il Vice-Presidente nell'adempimento dei loro compiti e opera in aderenza a quanto da Essi disposto; cura l'invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni del Gruppo; provvede alla tenuta del libro dei soci. Ha diritto di avvalersi di un volontario da lui scelto con funzioni di vice-segretario per l'espletamento delle pratiche amministrative.

Cura l'amministrazione economica del Gruppo: cura gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione della cassa e dei conti correnti bancari altresì postali, con facoltà di compiere tutte le operazioni tra le quali l'apertura e la chiusura dei conti stessi, l'effettuare versamenti e prelievi, l'emettere assegni. Assieme al Presidente deposita la propria firma in banca.

Al Segretario spetta la redazione dei verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo: ne attesta la conformità e ne cura l'archiviazione agli atti; tale compito, in caso di sua assenza o impedimento, spetterà al vice-segretario.

ARTICOLO 13 - I Sindaci Revisori e Probi-Viri

Sono inoltre istituite le cariche dei Sindaci Revisore (tre membri) e dei Probi Viri (tre membri) che saranno scelti tra i membri dell'Assemblea dei Soci.

I Sindaci Revisori hanno il compito di esaminare il bilancio annuale del Gruppo votandone l'approvazione e redigendo un adeguato verbale.

I Probi Viri hanno possono essere convocati dal consiglio direttivo per esprimere il proprio parere in merito a comportamenti inadeguati di singoli volontari o associazioni aderenti al Gruppo.

Sindaci e Revisori e Probi-Viri devono ricevere gli inviti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo ai quali possono partecipare senza diritto di voto.

ARTICOLO 14 - Risorse economiche

Il Gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Contributi dell'Unione Europea, di enti e istituzioni pubbliche di stati membri;
2. Contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche dello Stato Italiano;
3. Contributi degli aderenti, (quota annua di partecipazioni);
4. Rimborsi derivanti da convenzioni;
5. Ogni altra fonte non in contrasto con le leggi italiane ed europee o gli scopi sociali.

L'esercizio finanziario del Gruppo ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.



Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

E' fatto divieto di distribuire avanzi/utili di gestione e reimpiego degli stessi per lo svolgimento delle attività istituzionali. (art.21 28 co.2 e 3 CTS)

ARTICOLO 15 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti nell'allegato Regolamento.

ARTICOLO 16 - Obblighi e diritti dei Soci

Ciascun socio ha diritto di:

- partecipare alle attività dell'organizzazione secondo le proprie attitudini e propensioni;
- assumere cariche sociali purché iscritto da almeno due anni;

Ciascun Socio ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto;
- rispettare il Regolamento;
- rispettare le delibere dell'Assemblea. La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni da darsi con lettera raccomandata al Presidente o al Consiglio direttivo del Gruppo;
- per espulsione deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio direttivo, nei casi in cui vengano violate le norme del presente Statuto e dell'allegato Regolamento o venga compromessa l'immagine del Gruppo stesso. Detto provvedimento viene comunicato dall'organo deliberante all'interessato, che ha tempo 10 giorni per presentare eventuale ricorso. Il Consiglio Direttivo si pronuncia entro 15 giorni dal ricorso;



ARTICOLO 17 - Scioglimento del Gruppo

In caso di scioglimento del Gruppo, ottenuto con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, il patrimonio verrà devoluto ad una tra le Organizzazioni di volontariato operanti nel comune di Città di Castello alla data dello scioglimento.

ARTICOLO 18 - Norma Finale – Rinvio al Codice Civile

Il presente Statuto può essere modificato od integrato solo in sede di Assemblea, su proposte avanzate dai soci che ottengano il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti al Gruppo.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente in materia di volontariato di Protezione Civile.

Letto, firmato e sottoscritto dai membri del Consiglio Direttivo in data 16 dicembre 2022

Il Presidente



Il Segretario







Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile Città di Castello O.D.V.

Consiglieri	Presenza	Firma
Battocchi Marco	SI	<i>Marco Battocchi</i>
Biagioni Giosuè	SI	<i>Giosuè Biagioni</i>
Bongini Mario	SI	<i>Mario Bongini</i>
Busatti Sandro	SI	<i>Sandro Busatti</i>
De Angelis Fulvio	SI	<i>Fulvio De Angelis</i>
Magnanelli Giulia	SI	<i>Magnanelli Giulia</i>
Pucci Luca	SI	<i>Luca Pucci</i>
Aldi Bachini Fausto	SI	<i>Fausto Aldi Bachini</i>
Vagnetti Gian Marco	SI	<i>Gian Marco Vagnetti</i>
Neri Claudio	SI	
Cantisani Giovanni	SI	

